

CAMERA DEI DEPUTATI^{N. 2962}

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa dei deputati CASSINELLI, SCANDROGLIO, PALMIERI, ABRIGNANI, CONCIA, DELL’ELCE, GERMANA’, MANNUCCI, MOLES, MURGIA, PELUFFO, ROSSO, SCELLI, STRACQUADANIO, TORRISI

Modifica all'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in materia di identificazione dei soggetti che accedono alla rete internet tramite postazioni pubbliche o non vigilate o per mezzo di punti di accesso pubblici a tecnologia senza fili.

Presentata il 19 novembre 2009

ONOREVOLI COLLEGHI ! – Il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 (cosiddetto « decreto Pisanu »), convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, fu emanato a venti giorni di distanza dagli attentati terroristici avvenuti a Londra il 7 luglio dello stesso anno.

In questo clima, il Governo allora in carica stabilì d’urgenza alcune disposizioni con l’obiettivo di garantire la sicurezza dello Stato, prevenendo il rischio di attacchi di matrice terroristica. Inizialmente, alcune parti del decreto dovevano essere provvisorie, ma sono sta-

te due volte prorogate: prima nel 2007, poi nel 2008.

Tra le disposizioni ivi contenute che non hanno scadenza, ve ne sono alcune relative alle comunicazioni telefoniche e telematiche, ed all’utilizzo di postazioni pubbliche per accedere alla rete internet.

Orbene, tale decreto-legge ha delegato il Ministro dell’interno ad adottare, di concerto con il Ministro delle comunicazioni ed il Ministro dell’innovazione tecnologica, una apposita regolamentazione per definire le modalità di identificazione degli utenti dei servizi di ac-

cesso ad internet tramite postazioni pubbliche (i cosiddetti internet point) o non vigilate o tramite punti di accesso pubblici a tecnologia senza fili.

Il Ministro dell'interno ha così emanato il decreto 16 agosto 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del giorno seguente, all'interno del quale è stabilito che i gestori degli esercizi che offrono tali servizi di connessione sono tenuti ad « identificare chi accede ai servizi telefonici e telematici offerti, prima dell'accesso stesso o dell'offerta di credenziali di accesso, acquisendo i dati anagrafici riportati su un documento di identità, nonché il tipo, il numero e la riproduzione del documento presentato dall'utente ».

Dal testo del decreto, quindi, emerge chiaramente che questa procedura deve essere svolta in maniera del tutto manuale: l'utente è costretto a presentarsi fisicamente da un addetto per consegnargli il proprio documento, che questi fotocopierà ed archiverà.

È evidente che questo *iter* fa perdere quel carattere di immediatezza ed autonomia che è tipico delle nuove tecnologie ed, in particolare, degli strumenti del web: costringere chi vuole accedere ad internet a sottoporsi a questa procedura è un enorme disincentivo all'utilizzo di punti di connessione pubblici e, conseguente, all'utilizzo della rete.

Va sottolineato anche in questa sede come la crescita economica, sociale e culturale dell'Italia non possa prescindere da una piena diffusione delle moderne tecnologie di comunicazione, le quali sono al tempo stesso strumenti di comunicazione, di lavoro e luoghi di scambio e confronto democratico.

La normativa attualmente in vigore è, di fatto, un freno allo sviluppo di que-

sti strumenti e quindi alla crescita del Paese.

È inoltre opportuno evidenziare che in nessun Paese occidentale, neppure laddove sono più rigorose le misure contro il terrorismo, è prevista una normativa tanto restrigente in materia di necessità e modalità di identificazione di chi accede ad internet tramite postazioni pubbliche.

Si pensi che neppure all'interno della legge 107-56 degli Stati Uniti d'America (il cosiddetto « USA PATRIOT Act »), firmata dal Presidente George W. Bush il 26 ottobre 2001 a seguito degli attentati dell'11 settembre, si trovano disposizioni di simile tenore.

Per tutte queste ragioni, la presente proposta di legge vuole modificare l'articolo 7, comma 4, della legge 155/2005, delegando il Ministro dell'interno ad adottare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro della pubblica amministrazione e innovazione, un decreto nel quale si stabilisca in quali ipotesi è necessaria l'identificazione dell'utente (lasciando quindi spazio a situazioni nelle quali tale identificazione non è affatto richiesta), che deve essere comunque possibile svolgere « indirettamente » e prescindendo « dall'identificazione fisica » del soggetto.

Cioè, si vuole far sì che, ove il Ministro dell'interno ritenga necessario identificare l'utente, la procedura possa avvenire in maniera del tutto automatica, senza la necessità di presentare un documento d'identità, onde evitare la necessità di una personale interazione tra l'utente ed un addetto terzo.

Ad esempio, il decreto del Ministro dell'interno potrà stabilire che sia consentita l'identificazione tramite carta SIM: in questo caso, per collegarsi ad internet sarà necessario inserire in una

apposita schermata il proprio numero di cellulare, al quale verrà inviato automaticamente un codice da digitare per l'accesso in rete.

Così, dal momento che tutte le utenze di telefonia mobile attivate da operatori italiani sono intestate a persone rintracciabili senza difficoltà, non è messa a repentaglio la sicurezza dello Stato poiché l'utente è comunque identificato, ma la procedura di identificazione avviene in maniera del tutto au-

tomatica ed autonoma, senza così che venga meno il carattere di immediatezza tipico delle nuove tecnologie.

In questo modo, nel nostro Paese potrebbe finalmente crescere il numero di punti di accesso pubblici o senza fili, dando così una forte spinta allo sviluppo di internet da cui dipendono, in buona parte, le sorti dell'Italia di domani.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 7, comma 4, della legge 31 luglio 2005, n. 155, di conversione del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, è sostituito dal seguente: « 4. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della pubblica amministrazione e innovazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le misure che il titolare o il gestore di un esercizio in cui si svolgono le attività di cui al comma 1 è tenuto ad osservare per il monitoraggio delle operazioni dell'utente e per l'archiviazione dei relativi dati, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 122, e dal comma 3 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché le ipotesi in cui si renda necessaria la preventiva identificazione, anche indiretta, dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate, ovvero punti di accesso pubblici a tecnologia senza fili, per accedere alla rete internet, specificando fra le modalità di identificazione del soggetto almeno un'ipotesi che prescindano dall'identificazione fisica del medesimo ».

2. Il decreto di cui al comma precedente è adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Fino alla pubblicazione di tale decreto sulla Gazzetta Ufficiale, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto ministeriale 16 agosto 2005 « Misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 ».